



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 894/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'inconferibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Direttore generale del Consorzio ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 93917 del 30 dicembre 2021 - si rappresenta quanto segue.

La SV. ha chiesto un parere sulla conferibilità dell'incarico di Direttore generale all'...omissis..., nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 17 dicembre 2021. In merito è stato rappresentato che il neo designato Direttore generale ha ricoperto fino ad ottobre 2021 la carica di Sindaco del Comune di ...omissis..., con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e di Presidente della Unione dei Comuni ...omissis..., composta da cinque Comuni e con popolazione complessivamente superiore a 15.000 abitanti. Entrambi gli Enti insistono nella Regione ...omissis...

A seguito della nomina, l'...omissis... ha reso la dichiarazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, rilevando la sussistenza di una possibile causa di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. cit.

Il quesito origina dalla riflessione per cui l'incarico assegnato non sarebbe riconducibile alla nozione di "amministratore di ente pubblico", rilevante per l'applicazione della disposizione citata, in quanto lo Statuto del Consorzio non menziona il Direttore generale tra gli organi consortili e non attribuisce allo stesso poteri gestori o d'indirizzo.

Da ultimo, nelle more dell'istruttoria è pervenuta all'Autorità - con prot. n. 10878 del 14 febbraio 2022 - l'impugnazione della deliberazione di nomina ai sensi degli artt. 19 l.r. n. 42/1984 e 46 dello Statuto, con la quale si contesta l'omesso espletamento di procedure selettive per la scelta del Direttore generale.

Al fine di verificare l'operatività della causa di inconferibilità stabilita dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, che preclude il conferimento della carica di "amministratore di ente pubblico di livello regionale" a coloro che nell'anno precedente "siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di una comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione", occorre accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quali: l'incarico politico di provenienza, la natura giuridica del Consorzio e quella dell'incarico in destinazione.

Come precisato nell'istanza, nell'anno antecedente alla nomina l'...omissis... è stato componente di due



organi di indirizzo politico di livello locale, rivestendo la carica di Sindaco di un Comune *...omissis...*, con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, e quella di Presidente di una Unione di Comuni, con popolazione complessivamente superiore alla soglia prevista dalla legge.

Poiché ai fini dell'inconferibilità ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 rilevano esclusivamente gli incarichi di componente della giunta o del consiglio di un comune o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, occorre prendere in considerazione la sola posizione di Presidente dell'Unione di Comuni *...omissis...*, che ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 267/2000 costituisce a tutti gli effetti una forma associativa tra comuni.

Con riguardo alla natura giuridica dell'ente in destinazione, giova evidenziare che il Consorzio *...omissis...* è stato istituito con Legge della Regione *...omissis...* n. 5 del 24 aprile 2009 e così denominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009 (Art. 1 dello Statuto). Lo stesso riveste la natura di "*persona giuridica pubblica a struttura associativa*" ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 42/1984, art. 59 del r.d. n. 215/1933 e art. 862 c.c. Il Consorzio ha sede in *...omissis...* ed è costituito da tutti i proprietari di beni immobili, iscritti al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni, situati nel Comprensorio che ricade nelle province di *...omissis...*, come meglio precisato dall'art. 3 dello Statuto. Nell'ambito del territorio consortile - compreso entro i confini della Regione *...omissis...* - esso concorre con la sua attività a garantire la difesa del suolo e l'equilibrato sviluppo del territorio, la tutela e la valorizzazione della produzione agricola, della provvista, della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo e la salvaguardia delle risorse naturali (art. 2 dello Statuto).

Ai fini che qui interessano, il Consorzio rientra a pieno titolo nella categoria degli enti pubblici di livello regionale.

Proseguendo nell'esame degli elementi costitutivi della fattispecie, è necessario chiarire la nozione di amministratore di ente pubblico. In base all'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013 essa ricomprende le cariche di "*Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici*". La riconducibilità di un incarico nella citata lettera l), dunque, è condizionata alla verifica in concreto dell'attribuzione di rilevanti poteri gestori e d'indirizzo.

Nel caso di specie tali valutazioni richiedono un attento esame degli artt. 7 e 47 dello Statuto. Il primo stabilisce che sono organi del Consorzio il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti. La norma non menziona il Direttore generale, le cui competenze, invece, sono dettagliate nel successivo art. 47 e di seguito elencate:

- adozione - nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli Organi consortili - degli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli Organi;
- presidenza delle commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
- firma dei contratti deliberati dall'Amministrazione e delegati per la firma dal Presidente;
- controfirma dei mandati di pagamento e delle reversali firmati dal responsabile d'area amministrativa;
- rilascio in via ordinaria dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di cui all'art. 14 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di Amministrazione, sottoponendo all'approvazione del Comitato Amministrativo i casi



di particolare rilevanza;

- adozione degli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente.

Dalla lettura della disposizione richiamata si evince che il Direttore generale è preposto all'esercizio di funzioni prettamente esecutive o vincolate per effetto degli indirizzi espressi "a monte" dagli organi consortili. Tale incarico, pertanto, risulta privo di autonomia decisionale.

In quest'ottica la figura del Direttore generale potrebbe essere piuttosto assimilata ad un incarico dirigenziale amministrativo di vertice, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. i) d.lgs. n. 39/2013 (*"Ai fini del presente decreto si intende [...] i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*).

Tuttavia, giova evidenziare che il legislatore non annovera l'assegnazione di un incarico amministrativo di vertice presso un ente pubblico di livello regionale tra le ipotesi di inconferibilità operanti nei confronti di soggetti provenienti dalla politica, vietando a quest'ultimi l'assunzione di tale carica esclusivamente presso l'Amministrazione regionale (art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013).

In conclusione, deve ritenersi insussistente la causa d'inconferibilità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 39/2013 nei confronti dell'...*omissis*...

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 marzo 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente